



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Recidiva guida in stato di ebbrezza

Autore: Mariano Acquaviva | 05/02/2021



Delitti e contravvenzioni: differenze. Recidiva stradale: cos'è? Com'è punita la guida sotto l'influenza dell'alcol?

La guida in stato di ebbrezza non è solo un comportamento pericolosissimo per sé e per gli altri ma anche un reato punibile con l'arresto e la sospensione della patente. Insomma: alzare il gomito e poi mettersi alla guida non è uno scherzo. Secondo la legge, nelle ipotesi di recidiva, scatta perfino la revoca della patente.

Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta su questo specifico tema, affrontando il problema della **recidiva per guida in stato di ebbrezza**.

Per recidiva si intende la condotta di colui che ha infranto la legge più di una volta. Si tratta di un istituto di natura tipicamente penale, ma che trova applicazione anche nelle infrazioni al Codice della strada e, più in generale, quando si parla di **sanzioni amministrative**. È chiaro che, davanti a un recidivo, l'ordinamento giuridico inasprisce le pene per via della ripetuta violazione delle norme di legge. Nel caso della recidiva per guida in stato di ebbrezza, però, questo istituto rileva solamente in parte. Vediamo cosa dicono a tal proposito la legge e la giurisprudenza.

Recidiva: cos'è?

[Cos'è la recidiva?](#) Il Codice penale **[1]** stabilisce che chi, dopo essere stato condannato per un **delitto non colposo**, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

In pratica, per legge è recidivo chi, dopo essere già stato condannato per un **reato doloso**, ne commette ancora un altro. Quando accade ciò, il recidivo può subire un aumento della pena: ciò significa che la recidiva è una **circostanza aggravante** a tutti gli effetti.

Paolo commette un furto in un supermercato; colto in flagrante, patteggia una condanna a un anno. Dopo qualche tempo, Paolo viene sorpreso ad effettuare una rapina in una gioielleria. Essendo già stato condannato in precedenza, il pubblico ministero, per questo secondo reato, gli contesta la recidiva.

Recidiva: caratteristiche

Spiegato il significato della recidiva, vediamo schematicamente quali sono le sue caratteristiche principali:

- la recidiva riguarda solamente **delitti dolosi**, cioè crimini commessi intenzionalmente. Non è imputabile la recidiva ai delitti colposi né alle **contravvenzioni** (come lo è la guida in stato di ebbrezza);
- la recidiva presuppone che per il primo reato sia intervenuta una

sentenza di condanna definitiva;

- la recidiva, come detto, è una **circostanza aggravante**, esattamente come lo sono la particolare crudeltà, il grave danno cagionato, ecc. Ciò significa che anche la recidiva può essere controbilanciata da un'attenuante.

Recidiva stradale: cos'è?

La recidiva è conosciuta anche con riferimento alle norme contenute all'interno del Codice della strada: si parla in questi casi di "**recidiva stradale**".

La recidiva stradale riguarda le sanzioni di carattere amministrativo. Ad esempio, come spiegato nell'articolo dal titolo "[Sospensione patente: in quali casi per recidiva?](#)", la legge prevede la sospensione della patente di guida per diverse ipotesi di **recidiva biennale**: è il caso della prosecuzione della marcia con semaforo rosso, di violazione delle norme di circolazione in prossimità di un passaggio a livello, ecc.

Dunque, la recidiva non è solo penale ma anche amministrativa, esattamente come nel caso di recidiva stradale.

Ciò che accomuna la recidiva penale a quella amministrativa è che, in entrambe le circostanze, la sanzione è più aspra nei confronti di colui che ha infranto la legge due volte.

Guida in stato di ebbrezza: com'è punita?

Detto della recidiva, passiamo ora alla guida in stato di ebbrezza. Va subito precisato che chi guida in stato di ebbrezza rischia una sanzione solamente se il **tasso alcolemico** supera gli 0,5 g/l. Al di sotto di tale limite, non si incorre in alcuna conseguenza negativa.

Secondo il Codice della strada, è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 544 a 2.174 euro la persona a cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Se, invece, il tasso rilevato si attesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, scatta il reato. Per la precisione, le sanzioni sono:

- **ammenda** da 800 a 3.200 euro (l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);
- **arresto** fino a sei mesi;
- sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Qualora il **tasso alcolemico** risulta addirittura superiore a 1,5 g/l, si avrà:

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);
- arresto da sei mesi a un anno;
- **sospensione della patente di guida** da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) **[2]**.

Se il soggetto commette più violazioni nell'arco di due anni (**recidiva biennale**), la patente è revocata. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la **confisca** del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all'illecito.

Guida in stato di ebbrezza: come funziona la recidiva?

Quando si parla di guida in stato di ebbrezza, la recidiva rileva solamente a proposito delle **sanzioni amministrative**, non di quelle penali.

Come abbiamo appena visto nel precedente paragrafo, infatti, la recidiva biennale (che si ha quando la stessa persona è trovata per due volte a guidare in stato di ebbrezza nell'arco di due anni) è contestata solamente ai fini dell'applicazione della **revoca della patente** anziché della sospensione della stessa.

Da un punto di vista della sanzione penale (ammenda e arresto, in pratica), invece, la recidiva non può essere tenuta in conto dal giudice perché la guida in stato di

ebbrezza non è un delitto ma una **contravvenzione**.

La recidiva penale, come spiegato all'inizio dell'articolo, si applica solamente ai delitti dolosi; la **guida in stato di ebbrezza**, invece, è una contravvenzione e, pertanto, la recidiva quale circostanza aggravante non può essere applicata. Ma **qual è la differenza tra delitti e contravvenzioni?**

Delitti e contravvenzioni: differenze

Sia i delitti che le contravvenzioni sono **reati**; mentre i primi, però, sono puniti più severamente (i più gravi anche con l'ergastolo), le seconde sono soggette a pene molto meno severe.

La **differenza tra delitti e contravvenzioni** sta quindi nella gravità: i delitti sono normalmente i reati più pericolosi per l'incolumità delle persone, per il patrimonio altrui e, in generale, per la società; le contravvenzioni, invece, sono reati meno pericolosi, puniti con più mitezza da parte della legge.

In sintesi: le contravvenzioni sono **illeciti penali minori** in quanto portatori di una carica offensiva molto inferiore rispetto ai delitti. Una contravvenzione, dunque, è un reato, ma molto meno pericoloso di un delitto.

La recidiva nella guida in stato di ebbrezza

È dunque ora chiaro ciò che è stato detto in precedenza: poiché la guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione, non è possibile applicarle la recidiva penale, in quanto questa riguarda i delitti (peraltro, solo quelli dolosi).

La **recidiva stradale**, invece, è applicabile alla guida in stato di ebbrezza perché comporta solamente un **aggravio della sanzione amministrativa**: la revoca della patente in luogo della sospensione.

Anche la Corte di Cassazione[3] è d'accordo in questo senso: la **recidiva nella guida in stato di ebbrezza** rileva solo sul piano amministrativo.

Secondo i giudici, in relazione ai reati contravvenzionali del Codice della strada non si può parlare, in senso tecnico-giuridico, di recidiva penale, la quale si riferisce ai

delitti non colposi e necessita di essere espressamente contestata, ma di mera **ripetizione**, entro un arco di tempo determinato, di un illecito che rileva sul piano amministrativo, inasprendo la sanzione della sospensione in quella della revoca della patente.

Note

[1] Art. 99 cod. pen. **[2]** Art. 186 cod. str. **[3]** Cass., sentenza n. 32209 del 17 novembre 2020.